

Rapporto

numero	data	Dipartimento
6840 R	3 febbraio 2014	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 20 agosto 2013 concernente l'adesione all'Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie)

INTRODUZIONE

Nel messaggio in esame il Consiglio di Stato propone l'adesione all'Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie), deciso il 20 giugno 2013, dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e la firma della Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU).

La collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella gestione delle scuole universitarie (politecnici, università, SUP e alte scuole pedagogiche) è sancita dall'art. 63a della Costituzione e regolato dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2015.

Si tratta di un'importante ristrutturazione di tutto il settore universitario, assegnato ora a un unico dipartimento (Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, DEFR) e coordinato dalla nuova Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La LPSU abroga le precedenti Legge sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU) e Legge federale sulle scuole universitarie professionali (LSUP).

In particolare la LPSU chiede ai Cantoni di partecipare all'organizzazione del settore universitario chiarendo vari aspetti per mezzo di un concordato intercantonale e di una convenzione con la Confederazione. Sono quindi necessari un nuovo concordato intercantonale e una nuova convenzione, sottoposti qui al nostro esame.

NUOVA STRUTTURA DELLE SCUOLE UNIVERSITARIE

Il messaggio in esame illustra bene i cambiamenti tra le strutture esistenti oggi e quelle previste dalla LPSU. Esamineremo qui solo le nove strutture e quanto previsto nel Concordato e nella Convenzione.

Per l'art. 8 LPSU gli organi comuni sono:

- la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), che si riunisce in veste di Assemblea plenaria o di Consiglio delle scuole universitarie CSU);
- la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie;

- il Consiglio svizzero di accreditamento.

La **CSSU** (LPSU artt. 10–18) in veste di Assemblea plenaria è formata dalle direttrice e dai direttori della pubblica educazione dei Cantoni e di fatto è una seduta plenaria supplementare e specifica dell'attuale Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDPE).

Nella sua forma quale **CSU** essa comprende i rappresentanti dei 10 Cantoni universitari (tra cui il Ticino) e di altri 4 Cantoni, sedi di Alte scuole pedagogiche o partecipanti a SUP intercantonali, scelti ogni quattro anni dai Cantoni concordatari.

La **Conferenza svizzera dei rettori** delle scuole universitarie (LPSU artt. 19–20) assume il ruolo precedentemente svolto separatamente dalla Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS), dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (KFH) e dalla Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche (COHEP), secondo il nuovo principio di un'unica organizzazione per tutto il settore universitario.

Il **Consiglio svizzero di accreditamento** (LPSU art. 21) è composto di 15–20 membri indipendenti; essi rappresentano in particolare le scuole universitarie, il mondo del lavoro, gli studenti, il corpo intermedio e il corpo insegnante. I settori dell'insegnamento e della ricerca delle scuole universitarie e i due sessi devono essere adeguatamente rappresentati. Una minoranza di almeno cinque membri deve svolgere le proprie attività principalmente all'estero. Il Consiglio svizzero di accreditamento decide, in virtù della Convenzione sulla cooperazione, in merito agli accreditamenti secondo la presente legge. Esso non sottostà a istruzioni. Agisce per il tramite della Agenzia svizzera di accreditamento (LPSU art. 22) o di altre agenzie di accreditamento, in Svizzera o all'estero, da esso riconosciute.

LA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE E I CANTONI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE UNIVERSITARIO

Per l'art. 6 LPSU, la Confederazione e i Cantoni concludono, conformemente alla legge e al Concordato sulle scuole universitarie, una Convenzione sulla cooperazione. Essa istituisce gli organi comuni previsti dalla legge e disciplina la concretizzazione e l'attuazione degli obiettivi comuni e le competenze, l'organizzazione e la procedura degli organi comuni.

In virtù della Convenzione sulla cooperazione, l'Agenzia svizzera di accreditamento e le altre agenzie di accreditamento riconosciute dal Consiglio svizzero di accreditamento svolgono la procedura di accreditamento secondo la presente legge. Tale procedura deve soddisfare gli standard internazionali.

IL CONCORDATO SULLE SCUOLE UNIVERSITARIE

Riferendosi all'articolo costituzionale (citato erroneamente come art. 63^o invece di art. 63a), la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) propone ai Cantoni il concordato in esame.

Esso regola la collaborazione dei Cantoni concordatari tra di loro e con la Confederazione per il coordinamento esercitato nel settore universitario svizzero. In particolare esso crea

le basi necessarie per realizzare assieme alla Confederazione i compiti comuni definiti dalla LPSU per:

- a) assicurare il coordinamento, la qualità e la competitività del settore universitario svizzero, segnatamente creando degli organi comuni;
- b) regolamentare la garanzia della qualità e l'accreditamento;
- c) garantire la ripartizione dei compiti in settori con costi particolarmente onerosi;
- d) attuare gli obiettivi definiti all'articolo 3 LPSU.

Gli obiettivi sono:

- e) creare condizioni quadro favorevoli a un insegnamento e a una ricerca di elevata qualità;
- f) creare uno spazio universitario comprendente scuole universitarie dello stesso livello, ma di tipo diverso;
- g) promuovere lo sviluppo dei profili delle scuole universitarie e la concorrenza, in particolare nel campo della ricerca;
- h) elaborare una politica universitaria nazionale coerente e in armonia con la politica federale di promozione della ricerca e dell'innovazione;
- i) garantire la permeabilità e la mobilità tra le scuole universitarie;
- j) unificare le strutture, i livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, nonché garantire il riconoscimento reciproco dei diplomi;
- k) finanziare le scuole universitarie secondo principi unitari e orientati alle prestazioni;
- l) provvedere al coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e alla ripartizione dei compiti nei settori con costi particolarmente onerosi;
- m) prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

All'art. 4 si prevede che per adempiere ai loro compiti, i Cantoni concordatari concludono con la Confederazione una convenzione sulla cooperazione, conformemente all'articolo 6 LPSU.

Il Concordato precisa il ruolo degli organi comuni, previsti dalla legge e nella convenzione. In particolare esso elenca nell'allegato i Cantoni universitari e la loro ponderazione di voto (calcolata sulla base degli studenti immatricolati: per il Ticino 6 punti su 170) e i Cantoni tra i quali scegliere i 4 rappresentanti a rotazione per il CSU.

Esso precisa inoltre le regole per il finanziamento degli organi comuni. Per l'art. 9 LPSU La Confederazione assume i costi per la gestione della CSSU secondo l'art. 14 LPSU (Presidenza e gestione), gli altri costi sono assunti per metà dalla Confederazione e per metà dai Cantoni (una metà in proporzione alla loro popolazione e l'altra metà dagli enti responsabili di una scuola universitaria, proporzionalmente al numero di studenti che rappresentano). L'assunzione dei costi degli altri organi comuni e dell'Agenzia svizzera di accreditamento sono disciplinati dall'Assemblea plenaria, in virtù della Convenzione sulla cooperazione.

Il messaggio rassicura che per quanto riguarda l'impatto finanziario del citato contributo ai costi degli organi di coordinamento da parte del Cantone Ticino, si può prevedere che questo non varierà molto rispetto alla somma degli attuali importi figuranti alle voci contabili del DECS nel centro costi delle attività universitarie.

LAVORI COMMISSIONALI E CONCLUSIONE

La Commissione speciale scolastica si era già espressa nel novembre 2012, in fase di consultazione sul Concordato, approvandolo. L'analisi della formulazione allora proposta, ed oggi ripresentata con le modifiche scaturite dalla consultazione, permette di affermare che, per quanto riguarda il Cantone Ticino, l'USI e la SUPSI, l'adesione non significa rispetto alla situazione attuale una perdita di autonomia o di partecipazione alle decisioni comuni e non comporta oneri finanziari superiori a quelli attualmente già corrisposti.

Cosciente dell'importanza della collaborazione a livello federale nel settore universitario e riaffermando il ruolo del Ticino quale cantone universitario, la Commissione speciale scolastica raccomanda al Gran Consiglio di approvare il decreto legislativo, come allegato al messaggio, che autorizza il Consiglio di Stato ad aderire all'Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) e a firmare la Convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU).

Per la Commissione speciale scolastica:

Carlo Lepori, relatore

Bergonzoli - Bordoni Brooks - Caprara -
Cavalli - Celio - Crivelli Barella - Del Don -
Franscella - Guerra - Malacrida - Ortelli -
Pagani - Polli - Robbiani - Steiger